

## REGOLAMENTO (CE) N. 2500/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1995

relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1995 (secondo periodo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1º marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2234/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1995<sup>(7)</sup>, rettificato dal regolamento (CE) n. 2329/95<sup>(8)</sup>, sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1995; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di

paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importazione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione;

considerando che le quantità richieste nelle domande relative al Camerun superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che le domande di titoli d'importazione presentate dagli operatori della categoria B per l'origine Costa Rica devono essere respinte in quanto non vi sono più quantità a disposizione per tale origine e tale categoria di operatori; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il quarto trimestre del 1995:

- a) per il quantitativo indicato nella nuova domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,989300, per l'origine Camerun;
- b) per il quantitativo indicato nella nuova domanda di titolo, se quest'ultima riguarda un'origine diversa da quella indicata alla precedente lettera a).

Le nuove domande degli operatori della categoria B per l'origine Costa Rica sono respinte.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.<sup>(7)</sup> GU n. L 225 del 22. 9. 1995, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 235 del 4. 10. 1995, pag. 7.